

DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE

N.7/2019

Roma, 29 marzo 2019

Il Presidente Federale

VISTO l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale "Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo";

VISTO l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale "Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile";

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;

VISTA la delibera n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha disposto di indire una indagine di mercato volta all'individuazione di operatori economici, nel numero massimo di 15, interessati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;

VISTE la delibera del Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 con la quale sono stati formalizzati i risultati dell'indagine di mercato e la successiva delibera del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata in data 22.12.2018 con delibera del Consiglio federale n. 230, con cui veniva disposto il soccorso istruttorio in favore di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura;

VISTA la delibera n. 230 del 22 dicembre 2018 con cui il Consiglio Federale, ratificato l'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha procrastinato la data di affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019;

VISTA la delibera n.16 del 26 gennaio 2019 con cui il Consiglio Federale ha nominato ai sensi del combinato disposto tra l'art. 77 e l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in qualità di esperti, i componenti della Commissione di gara;

VISTO il Verbale della Commissione di Gara del 6.03.2019 con il quale, in seduta pubblica, si è provveduto alla verifica della tempestività delle PEC contenenti l'offerta e con il quale si



è constatata la presenza delle tre sottocartelle contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica-organizzativa e l'offerta economica;

VISTO il Verbale del 12.03.2019, con il quale, la Commissione di gara, analizzata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, ha rilevato:

- per l'operatore GB SAPRI S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014.
- per l'operatore AON S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014.
- per l'operatore CONSULBROKERS S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014.
- per l'operatore B.I.B. BOND INSURANCE BROKER s.r.l.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014; nonché dell'allegazione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art.93, comma 7 del Codice che legittima la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria (punto A.4 della lettera di invito).
- per l'operatore ASSITECA S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014.
- per l'operatore DE BESI – DI GIACOMO S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014; nonché la commissione ravvisava l'esigenza di integrare le dichiarazioni rese con i dati del fatturato di cui al punto 11 lettera c) della Lettera di Invito (Capacità Economico- Finanziarie), nonché con i dati dei servizi svolti nel triennio 2015-2017 di cui al punto 11 lettera d) della Lettera di Invito (Capacità Tecnico – Organizzativa);
- per l'operatore PCA S.p.A.: la carenza sia nel DGUE sia nella dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE della dichiarazione prevista al punto a.3 (n.7) concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n.90/2014; nonché la mancanza nella parte terza lettera c) ultimo riquadro casella "b" di pagina 11 del DGUE la dichiarazione di avere o non avere occultato tali informazioni.

CONSIDERATO quanto evidenziato dalla Commissione, il RUP ha fatto ricorso allo strumento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 D.Lgs. 50/2016, con onere per



gli operatori economici di far pervenire la documentazione integrativa entro il termine ultimo del 20.03.2019

DATO ATTO che, nelle more di quanto sopra, con delibera n. 84 del 21.03.2019, il Consiglio Federale, rilevata l'impossibilità di giungere all'aggiudicazione della gara e sottoscrizione del contratto entro il termine del 30.03.2019, ha deliberato di prorogare ulteriormente la data di affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 01.07.2019;

DATO ATTO che entro il termine imposto tutti i 7 operatori economici hanno trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che in data 25.03.2019 si è riunita nuovamente la Commissione di gara che, alla presenza del RUP, ha analizzato la documentazione pervenuta, che è risultata completa per i seguenti operatori economici:

- Aon S.p.A.
- Assiteca S.p.A.
- B.I.B. Bond Insurance Broker s.r.l.
- Consulbrokers S.p.A.
- GB Sapri S.p.A.
- PCA S.p.A.

DATO ATTO che per quanto riguarda l'operatore economico De Besi-Di Giacomo, la Commissione Giudicatrice evidenziava a verbale: *"Il Concorrente ha prodotto la documentazione richiesta omettendo però la dichiarazione prevista al punto A.3 (n. 7) della Lettera di Invito concernente l'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014. Nel documento prodotto si rinviene solo il riferimento alla causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 il cui contenuto peraltro risulta già compreso nel DGUE a pag. 11"*, concludendo per l'esclusione dell'operatore economico come segue: *"Di conseguenza, per effetto di quanto previsto dall'art.83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, come peraltro richiamato nella Lettera di Invito a pag. 14, stante la situazione di mancata sanatoria alla richiesta di integrazione documentale in sede di soccorso istruttorio, la Commissione propone alla FIBS, stazione appaltante, l'esclusione dalla procedura del Concorrente De Besi – Di Giacomo S.p.A. e l'ammissione di tutti gli altri Concorrenti. Si trasmette il presente verbale al RUP e alla Stazione Appaltante per gli adempimenti di propria competenza"*

CONSIDERATO che il RUP ha trasmesso per competenza alla Stazione Appaltante il verbale della Commissione con la proposta di esclusione della società De Besi – Di Giacomo, segnalando che la dichiarazione ai sensi dell'art. 35 D.L. 90/2014, può considerarsi superata in quanto, il detto articolo è stato espunto dall'ordinamento con il correttivo al Codice dei Contratti;

CONSIDERATO, pertanto, che se, per un verso, l'esclusione dell'operatore De Besi – Di Giacomo S.p.A., come proposto dalla Commissione di Gara, si pone come approdo



obbligatorio e conseguente all'inesatta osservanza del procedimento di soccorso istruttorio, stante il fatto che la dichiarazione in questione era richiesta nella lettera di invito, per altro verso, è necessario il rispetto del principio del favor participationis, valutato sulla scorta della disciplina posta dal quadro normativo vigente tenendo conto che l'art. 35 D.L. 90/2014 è stato abrogato dall'art. 217 del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dal D.lgs. n. 56 del 2017.

RITENUTO che è interesse della Stazione Appaltante fare in modo che la procedura di gara si svolga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

CONSIDERATO che il rispetto dei principi e dei criteri sopramenzionati fa ritenere alla Stazione Appaltante di non procedere all'esclusione di un operatore economico sul presupposto di un riferimento normativo non più attuale, con conseguente rischio di ritardi ulteriori sulla conclusione della procedura di gara, oltre che di insorgenza di contenziosi amministrativi;

RITENUTO che sussistono altresì le ragioni per l'adozione della presente deliberazione in via d'urgenza, attesa l'imminente prossima riunione della Commissione di gara fissata per il giorno 2.04.2019, onde evitare di paralizzare la procedura di gara – allo stato ancora nella fase preliminare della verifica della documentazione amministrativa -, nelle more del prossimo consiglio federale, fissato per il 26.04.2019;

delibera

- di **ammettere**, all'esito dell'esame della documentazione pervenuta, a seguito della procedura di soccorso istruttorio, i seguenti operatori economici:
 - Aon S.p.A.
 - Assiteca S.p.A.
 - B.I.B. Bond Insurance Broker s.r.l.
 - Consulbrokers S.p.A.
 - De Besi – Di Giacomo S.p.A.
 - GB Sapri S.p.A.
 - PCA S.p.A.
- di dare incarico al RUP di procedere con i successivi incombenenti di competenza.

Il Presidente Federale
(Andrea Marcon)